Articolo 55-bis (Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale)

L'articolo 55-bis, inserito in sede referente, proroga fino al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria che consente l'accesso alla professione di perito industriale ai diplomati.

Si ricorda che la **professione di perito industriale** trova i propri fondamenti normativi nel R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 e nella <u>legge n. 17 del 1990</u>, come da ultimo **modificata dall'art. 1-septies del D.L. n. 42 del 2016**.

L'esercizio della professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale, al quale si accede, previo superamento di un esame di stato:

- con il diploma di istituto tecnico industriale (rilasciato dagli Istituti Tecnici di cui al DPR n. 88 del 2010), congiunto al praticantato svolto per almeno 18 mesi;
- con il diploma di laurea triennale congiunto ad un tirocinio di 6 mesi (che può essere svolto anche, in tutto o in parte, durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università). L'art. 55 del D.P.R. n. 328 del 2001 ha infatti stabilito che le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione sono le seguenti: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).

I diplomati possono fregiarsi del titolo di perito industriale, i laureati di quello di perito industriale laureato.

Con l'intervento del 2016 (art. 1-septies del D.L. n. 42 del 2016), il legislatore ha stabilito che "il titolo di perito industriale spetta a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328".

Per questa ragione, l'accesso alla professione per i diplomati è consentito solo fino alla sessione d'esame del 2021. L'art. 1-septies

comma 2, del D.L. n. 42 del 2016 ha stabilito infatti che «conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data [29 maggio 2016]. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente».

La disposizione in commento interviene sull'art. 1-septies del decretolegge n. 42 del 2016 sostituendo il riferimento al periodo di cinque anni con la data del 31 dicembre 2024. Conseguentemente, l'accesso alla professione di perito industriale da parte di coloro che siano in possesso del diploma di istituto tecnico industriale – ad oggi limitato alla sessione d'esame 2021 - sarà consentito fino a tutto il 2024.